



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 146 del 7 Gennaio 2026

INCONTRO C.R. PUGLIA LND, C.R.A. PUGLIA E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE PUGLIESI: PRESIDENTI, ALLENATORI E CAPITANI SONO INVITATI A BARI LUNEDÌ 19 GENNAIO 2026

Si comunica che il **Consiglio Direttivo** del **Comitato Regionale**, nella riunione del 4 dicembre 2025, ha programmato una **riunione** riservata a tutte le **Società Dilettantistiche** della **stagione sportiva 2025/2026** per **lunedì 19 gennaio 2026** con inizio alle **ore 16.30**. L'incontro avrà luogo presso l'**Hotel Barion (Sala Giglio)**, sito a Bari-Torre a Mare, S.S. 16, km 816, Direzione Brindisi (70126 – Bari).

All'appuntamento riservato a tutti i club dilettantistici iscritti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 e Calcio a 5, maschili e femminili, parteciperanno il Presidente della LND Puglia **Vito Tisci**, i Componenti del Consiglio Direttivo, i Responsabili delle Delegazioni Regionali Calcio a 5 e Femminile, **Biagio Capriati** e **Pasquale Miccolis**, il Presidente dell'AIC Puglia **Saverio Abbinante** con il Delegato Provinciale di Bari **Domenico Ranieri**, il Rappresentante dell'AIC Puglia **Marco Piccinni**, il Coordinatore Federale Regionale **Antonio Quarto**, il Giudice Sportivo **Mario Pinto**, il Presidente della Corte Sportiva di Appello Territoriale e Tribunale Federale Territoriale **Ilaria Tornesello**, nonché il Presidente del C.R.A. Puglia **Paolo Prato** con tutta la sua squadra.

La riunione costituisce l'occasione per fare il punto sulla stagione sportiva 2025/2026 con i gironi di andata dei campionati dilettantistici che stanno volgendo al termine. Il Presidente del **Comitato Regionale Arbitri**, Paolo Prato, focalizzerà l'attenzione su alcune **disposizioni tecniche e disciplinari**, fornendo la giusta chiave di lettura per l'interpretazione di eventuali episodi controversi sui quali riflettere. L'intervento del Designatore costituirà un **momento di confronto** tra le varie componenti del movimento calcistico, con l'**obiettivo di favorire un dialogo costruttivo** con gli addetti ai lavori e migliorare la gestione delle gare ufficiali nella corrente stagione sportiva.

CONSIDERATA LA PARTICOLARE RILEVANZA DELL'INCONTRO, SI RACCOMANDA LA PRESENZA DEI PRESIDENTI, DEGLI ALLENATORI E DEI CAPITANI DELLE SOCIETÀ INTERESSATE.

1. COMUNICAZIONI L.N.D.

1.1. STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA DELLA LND

OGGETTO: “PREMIO DI BENEMERENZA LND 2025/26”

Com'è noto, annualmente, la Lega Nazionale Dilettanti, su proposta dei Comitati Regionali, assegna i Premi di Benemerenza sportiva a Società, Dirigenti di Società ed ai Dirigenti Federali, che si sono particolarmente distinti per la loro attività nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico per un determinato periodo.

Allo scopo di consentire allo scrivente Comitato Regionale di formulare le proposte nel rispetto dei diritti acquisiti da tutti i potenziali destinatari dei Premi in questione, allegate, al presente Comunicato Ufficiale, si trasmettono le schede, afferenti la proposta per le Società con almeno 100, 75 e 50 anni di attività e per i Dirigenti Federali e di Società con almeno 20 e 40 anni di attività.

Si rende noto, altresì, che la cerimonia di premiazione delle Benemerenze Sportive della L.N.D. si svolgerà a Roma **Sabato 28 Febbraio 2026**.

Le schede di proposta, allegate al presente Comunicato Ufficiale assieme al Regolamento 2025, devono pervenire allo scrivente **Comitato Regionale Puglia L.N.D. Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI - IMPROROGABILMENTE** entro e non oltre il **Giovedì 19 Gennaio 2026, a mezzo mail all'indirizzo: segreteria.pugliaind@pec.it** per l'esame preventivo.

Non potranno essere prese in considerazione le proposte pervenute oltre tale termine.

1.2. STRALCIO CIRCOLARE N. 25 DEL 5 GENNAIO 2026

OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2026, N. 199, DEL 30 DICEMBRE 2025

Si allega al presente Comunicato Ufficiale la Circolare n. 25 della Lega Nazionale Dilettanti relativa all'oggetto (Circolare n. 36-2025 del Centro Studi Tributari della LND).

1.3. STRALCIO CIRCOLARE N. 26 DEL 5 GENNAIO 2026

OGGETTO: D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TERMINI NORMATIVI – SAGGIO INTERESSI LEGALI ANNO 2026 – TABELLE ACI 2026

Si allega al presente Comunicato Ufficiale la Circolare n. 26 della Lega Nazionale Dilettanti relativa all'oggetto (Circolare n. 1-2026 del Centro Studi Tributari della LND).

1.4. STRALCIO CIRCOLARE N. 26 DEL 5 GENNAIO 2026

OGGETTO: ANNO 2026 – PRINCIPALI SCADENZE FISCALI

Si allega al presente Comunicato Ufficiale la Circolare n. 27 della Lega Nazionale Dilettanti relativa all'oggetto (Circolare n. 2-2026 del Centro Studi Tributari della LND).

2. COMUNICAZIONI C.R.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore), dell'Avv. Vito Francesco MANCINI (Componente), dell'avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 29 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dalla S.S. TARANTO 2025 SSD SRL per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia – di cui al C.U. n. 131 dell'11/12/2025 del Comitato Regionale Puglia, in ordine alla gara S.S. TARANTO 2025 SSD SRL – S.S. BRINDISI FOOTBALL CLUB del 07/12/2025, valevole per il campionato di eccellenza.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 20.12.2025, la S.S. TARANTO 2025 SSD SRL impugnava la decisione con cui il Giudice Sportivo Territoriale del CR Puglia irrogava nei confronti del tesserato sig. Luigi PANNARELLI la sanzione della squalifica sino all'11 gennaio 2026.

La reclamante chiedeva alla Corte di Appello adita l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“in via principale, dichiarare nulla/annullare la suddetta decisione, in quanto totalmente priva di motivazioni; - in via subordinata, ridurre la sanzione della squalifica nella misura di 3 (tre) giornate, e, comunque, nella misura meno gravosa ritenuta di giustizia, considerato, in ogni caso, il presofferto”*

A sostegno del reclamo, la Società deduceva, in via preliminare, la nullità e/o l'annullabilità della decisione del Giudice Sportivo, rilevando come la stessa risultasse priva di qualsiasi apparato motivazionale, non contenendo alcuna descrizione dei comportamenti ascritti al sig. PANARELLI che avrebbero giustificato l'irrogazione della squalifica fino all'11 gennaio 2026.

Secondo la prospettazione difensiva, tale carenza motivazionale avrebbe determinato un grave pregiudizio al diritto di difesa del tesserato, il quale non sarebbe stato posto nella condizione di conoscere gli elementi essenziali, in fatto e in diritto, necessari per comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice Sportivo, né le ragioni poste a fondamento della determinazione della sanzione nella misura irrogata.

Nel merito, la reclamante eccepiva, in ogni caso, l'eccessiva afflittività e sproporzione della sanzione della squalifica fino all'11 gennaio 2026, pari a un mese, inflitta al sig. PANARELLI, rispetto al comportamento effettivamente tenuto dal tesserato, che si sarebbe concretizzato in una protesta di breve durata, esauritasi in una unica espressione verbale.

La Società deduceva, altresì, che l'eccessività della sanzione irrogata risultava anche dalla circostanza che il tesserato PANARELLI, al termine della gara, si era spontaneamente recato presso lo spogliatoio della terna arbitrale, al fine di chiarire l'accaduto e porgere le proprie scuse, manifestando un atteggiamento collaborativo e rispettoso, meritevole di valutazione ai fini dell'applicazione delle attenuanti previste dalla normativa vigente. All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 29 dicembre 2025, intervenivano per la reclamante l'avv. BELLOFATTO, in sostituzione dell'avv. GRASSANI, ed il sig. Luigi PANARELLI, i quali insistevano per l'accoglimento delle conclusioni riportate nel libello introduttivo.

Il Collegio, pertanto, si riservava per la decisione

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte è preliminarmente chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità del reclamo.

Al riguardo, occorre rilevare che l'art. 137, comma 3, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dispone la non impugnabilità dei provvedimenti disciplinari di inibizione per i dirigenti e di squalifica per i tecnici e i massaggiatori fino a un mese.

Nel caso di specie, al sig. PANARELLI è stata irrogata una sanzione che non eccede il limite temporale previsto dalla citata disposizione normativa.

Ne consegue che il provvedimento impugnato rientra tra quelli espressamente sottratti al sindacato della Corte, con conseguente inammissibilità del reclamo, che deve essere dichiarata in rito.
L'accertata inammissibilità del reclamo preclude alla Corte l'esame delle censure sollevate nel merito dalla Società istante, ivi comprese quelle attinenti alla asserita carenza motivazionale del provvedimento impugnato e alla dedotta sproporzione della sanzione irrogata.
Pertanto, ogni ulteriore valutazione in ordine ai fatti di causa e alla congruità della sanzione deve ritenersi assorbita.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, provvedendo definitivamente in merito al reclamo

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo della società S.S. Taranto 2025 SSD ARL;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.

Il Relatore	La Presidente
Avv. Annamaria ZONNO	Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 7 Gennaio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA
--

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 07/01/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci